



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 126 DEL 09-09-2020

OGGETTO:
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di settembre alle ore 17:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune con contratto del Rep. 759 del 18 novembre 2004 e successive proroghe ha affidato la gestione del servizio di trasporto scolastico alla Contram Spa ad integrazione del servizio di trasporto urbano;
- l'art. 20-bis, comma 1, lett. b), della L.R. della Regione Marche n. 45 del 24.12.1998 e s.m.i., prevedeva che i servizi di TPL possano essere affidati a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- la CONTRAM S.p.A., con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26/10/2006 e con avviso spedito all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 30/10/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 259 del 07/11/2006 e sul sito internet www.contram.it, nonché per estratto su tre quotidiani (Il Messaggero - Il Mattino - Corriere Adriatico), ha rispettivamente indetto e bandito la gara per la scelta del socio privato della costituenda società mista;
- la CONTRAM S.p.A., all'esito della suddetta procedura ad evidenza pubblica, con atto del 08/05/2007, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Macerata Bus Soc. cons. a.r.l.;
- con atto a rogito del Dr. Cesare Pierdominici, Notaio in Camerino, in data 25.06.2007 si costituiva la società a capitale pubblico privato Contram Mobilità S.c.p.a.;
- i punti 14.1 e 14.2 del bando di gara dell'anno 2006, prevedevano per i Comuni la possibilità di affidare servizi di TPL urbano o servizi ulteriori, tra i quali scuolabus e servizi a chiamata, mediante affidamento alla costituenda Contram Mobilità S.c.p.a.:
- "Sarà facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni, nelle modalità previste dall'art. 20 bis della L.R. Marche 45/1998, affidare alla costituenda società i servizi di trasporto pubblico locale anche servizi ulteriori tra i quali scuolabus e servizi a chiamata";
- "Resta altresì facoltà per la Regione, per le Province e per i Comuni affidare alla costituenda società consortile per azioni anche quei servizi che rispetto al TPL presentano carattere di concessione, interconnessione trasportistica, strumentalità, complementarità, utili per l'ambito sociale e per una efficace mobilità sostenibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali, servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi, gestione area di sosta a pagamento, trasporto su rotaia, gestione terminal e stazioni a servizio del trasporto di persone, servizi di segnaletica, cartellonistica pubblicitaria, paline e pensiline di fermata di competenza dell'Ente affidante";
- la norma transitoria, contenuta nell'art. 7 della L.R. 22 aprile 2013, n. 6 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale", così come modificata dall'art. 35, comma 3, L.R. 29.11.2013, n. 44, con la finalità di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha più volte disposto la proroga dei contratti di servizio in scadenza al 30.06.2013 fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio, e comunque fino al 30.06.2014; successivamente la Regione Marche con le leggi regionali n. 31 del 17/11/2014 e n. 26 del 27/11/2015 al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale ha ulteriormente più volte prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre rispettivamente al 30 settembre 2015 ed al 31 dicembre 2017;

- la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della L.R. 6/2013, nella sua ultima versione di proroga degli attuali affidamenti a tutto il 2017, è stato oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo tanto che la Regione Marche ha dovuto assumere impegno di abrogazione per evitarne l'impugnativa alla Corte Costituzionale. L'abrogazione di tale norma, nonché della citata L.R. 26/2015, è stata disposta con L.R. 01/08/2016;
 - in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi della L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), con L.R. n. 13/2015 circa il riordino delle funzioni provinciali la Regione Marche ha lasciato inalterate le funzioni di trasporto pubblico locale in capo ai Comuni;
 - con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e n. 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, con decorrenza 1 aprile 2016 e l'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province e che a seguito del passaggio delle funzioni, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13/06/2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo 01/04/2016-31/08/2016;
 - l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel parere prot. n. 0046038 del 05/07/2016 ha osservato che è "... opportuno che la Regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile la procedura di selezione competitiva per l'affidamento dei servizi di TPL, secondo una tempistica anche più stringente di quella proposta. Tutto ciò considerato, appare ragionevole ricorrere ad una proroga dei contratti per gestire la sola fase transitoria in modo da garantire il servizio fino alla conclusione della gara."
 - con l'art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 1 agosto 2016, n. 18 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale", la Regione Marche ha abrogato l'art. 7 L.R. n. 6/2013 e ss.mm.ii. il quale disponeva la proroga dei contratti di servizio comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
 - con DGR 910/2016, la Regione Marche approva il nuovo schema di contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano con decorrenza dal 01/04/2016 e fino all'espletamento ed aggiudicazione delle nuove gare;
 - in base a quanto stabilito con le suddette DGR n. 599/2016 e n. 910/2016 ed alla luce delle modifiche normative intercorse con la L.R. 18/2016, è stato sottoscritto in data 04/08/2016 il contratto di servizio tra l'attuale Gestore Contram Mobilità S.c.p.a. e la Regione Marche per lo svolgimento dei servizi fino all'espletamento ed aggiudicazione della nuova gara che richiama integralmente i riferimenti normativi originari e gli atti di gara espletati nel 2006;
 - con DGC n. 152 del 21/10/2014, il Comune di Camerino ha prorogato il contratto di servizio stipulato in data 19/06/2008 così come disposto dal richiamato art. 7 della L.R. 22 aprile 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
- ATTESO che è opportuno integrare la gestione dei servizi di mobilità per cittadini, affidando la gestione del servizio scolastico ad un unico soggetto imprenditoriale;
- che le parti si danno reciprocamente atto che i servizi di cui al presente contratto saranno effettuati dalla Contram S.p.a. in qualità di società consorziata della Contram Mobilità S.c.p.a., salvo quanto previsto per i sub affidamenti;
 - il Comune ha in organico n. 3 unità di personale destinate al servizio scuolabus non facilmente ricollocabili in altri servizi comunali;
 - il Comune ha tra il proprio parco mezzi, scuolabus, che potranno essere sostituiti solo successivamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per dotarsi di nuovi mezzi con caratteristiche diverse ed idonei all'obiettivo di integrazione del servizio che

attualmente non ci sono;

- che il Comune di Camerino ha sempre fatto ricorso ai servizi erogati dalla Contram S.p.a. per evitare sovraccarichi nei propri mezzi, per effettuare alcune corse pomeridiane legate ai rientri disposti dalle amministrazioni scolastiche in applicazione dell'autonomia scolastica, per raggiungere studenti in località particolari o servire località non coperte dal servizio espletato in economia, per far fronte alle indisponibilità temporanee dei propri mezzi e per altre impreviste necessità;

- che il Comune ritiene necessario, anche alla luce degli eventi sismici che hanno colpito il territorio comportando una nuova viabilità, sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto del servizio, ivi compresa la sicurezza dello stesso, chiedere alla Contram Spa di integrare alcune linee extraurbane o urbane che collegano nuovi quartieri abitativi (aree SAE) permettendo a chi viaggia di usufruire di tali linee per recarsi presso le istituzioni scolastiche della città facendo sottoscrivere agli utenti abbonamenti urbani o extraurbani (ciò tenendo conto in merito alla programmazione dei percorsi, alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo ed all'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste considerati i mezzi a disposizione e la nuova dislocazione dei cittadini); per assicurare il necessario livello di sicurezza, nel caso in cui di quest'ultimo tipo di servizio dovessero usufruire scolari di età inferiore ad anni 12, sarà cura del Comune provvedere a fornire un servizio di accompagnamento per il tratto percorso dagli stessi dal proprio domicilio agli istituti scolastici;

CONSIDERATO che a causa del terremoto del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 tutto il plesso scolastico Ugo Betti che si trovava nel centro storico è stato dichiarato inagibile e le scuole che erano al suo interno (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado) sono state delocalizzate in tre plessi differenti;

- che la viabilità urbana è notevolmente modificata a causa di strade insistenti nella zona rossa del comune;

- che il terminal bus, a causa dell'inagibilità del parcheggio in viale Emilio Betti, è stato temporaneamente delocalizzato in via Le Mosse n. 19 presso la sede della soc. CONTRAM s.p.a.;

PRESO ATTO che a seguito di tali mutate situazioni a causa del sisma c'è una differenza chilometrica in aumento nel programma di esercizio del servizio di scuolabus tra quello effettuato prima del terremoto e quello che si andrà a svolgere per l'anno scolastico 2020/2021 di circa 16.000 chilometri;

RITENUTO opportuno per tale differenza rendicontare le spese sostenute, che saranno fatturate dalla soc. Contram Mobilità, nella contabilità speciale della Regione Marche per il terremoto, in quanto strettamente connesse e dipendenti dagli eventi sismici;

RITENUTO, pertanto, necessario proseguire per un altro anno scolastico nell'affidamento del servizio alla società CONTRAM Mobilità S.C.P.A.;

VISTO l'allegato schema di contratto concordato con la società CONTRAM Mobilità S.C.P.A.;

ATTESO che:

- il corrispettivo di gestione dovuto alla CONTRAM Mobilità S.C.P.A. per l'intero anno scolastico 2020/2021 è di € 170.489,00 più IVA come per legge;

- oltre al corrispettivo di gestione, alla CONTRAM sarà dovuto il costo degli abbonamenti annuali degli studenti che usufruiranno del servizio di trasporto pubblico locale (anziché di quello svolto con gli scuolabus); anche per tali studenti, le famiglie dovranno versare al Comune la tariffa mensile vigente per lo scuolabus;

EVIDENZIATO, con riferimento alla gestione del personale dipendente addetto al servizio scuolabus che:

- le n. 3 unità verranno utilizzate da CONTRAM per il servizio di trasporto

scolastico fino al 30/06/2021 e ne dovranno osservare le direttive, gli ordini di servizio e le indicazioni impartite dagli uffici e organi;

- la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale comunale resterà di competenza del comune;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore affari generali dr. Francesco Maria Aquili: parere favorevole;

- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto;

2) Affidare, per l'anno scolastico 2020/2021, alla CONTRAM Mobilità S.c.p.a. di Camerino la gestione del servizio di trasporto scolastico ad integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano alle condizioni previste nell'allegato schema di contratto;

3) Stabilire che:

- il corrispettivo di gestione dovuto alla CONTRAM per l'intero anno scolastico 2020/2021 è di € 170.789,00 più IVA come per legge;

- oltre al corrispettivo di gestione, alla CONTRAM sarà dovuto il costo degli abbonamenti annuali degli studenti che usufruiranno del servizio di trasporto pubblico locale (anziché di quello svolto con gli scuolabus); anche per tali studenti, le famiglie dovranno versare al Comune la tariffa mensile vigente per lo scuolabus;

4) la gestione del personale dipendente addetto al servizio scuolabus sarà la seguente:

- le n. 3 unità verranno utilizzate da CONTRAM per il servizio di trasporto scolastico fino al 30/06/2021 e ne dovranno osservare le direttive, gli ordini di servizio e le indicazioni impartite dagli uffici e organi;

- la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale comunale resterà di competenza del comune;

5) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, con successive apposite determinazioni, l'approvazione dello schema di contratto e di intervenire successivamente alla stipula dello stesso;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 09-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 09-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Pubblicazione n. 2640
Camerino, 01-12-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 01-12-2020

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-09-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili